

Niente parere preventivo di Corte conti sull'aumento di capitale in società già partecipata indirettamente in azienda speciale

 Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia | 17 luglio 2023 | di Anna Guiducci

La sottoscrizione da parte di un Comune di un aumento di capitale sociale in una società già partecipata indirettamente attraverso la propria azienda speciale non è soggetta al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 5, terzo comma, del Tusp. Con la delibera n. 90/2023, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna dichiara il quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo per mancata acquisizione *ex novo*, da parte dell'ente istante, della nuova posizione di socio, riservandosi tuttavia eventuali ulteriori valutazioni nell'ambito dell'esercizio del sistema integrato dei controlli.

Come chiarito dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 19/2022, l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell' articolo 5, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio. L' adesione ad un aumento di capitale da parte dell'ente pubblico già socio non integra dunque la fattispecie dell'acquisto di una partecipazione, ma quella dell'incremento della quota già posseduta.

Pur dichiarando inammissibile la richiesta di parere, il Collegio valuta in modo critico alcune espressioni utilizzate dall'ente nel provvedimento deliberativo consiliare. In particolare, laddove si afferma che l'operazione «consente un maggior controllo sull'operato della società» la Corte osserva che il controllo analogo, sia pur congiunto o a cascata, sussiste o non sussiste, non delineandosi diverse intensità di esso al fine dell'effettivo riscontro del requisito richiesto dal legislatore e dalla giurisprudenza comunitaria per poter effettuare l'affidamento diretto alle società in house providing. I magistrati osservano poi come l'obiettivo dell'ente di «godere negli esercizi successivi dei dividendi spettanti ai soci», non risponda ai postulati del vigente ordinamento, in quanto la logica di natura speculativa non trova rispondenza nei vincoli di scopo e di attività, il cui rispetto costituisce necessario e indispensabile presupposto di legittimità al fine dell'acquisizione di partecipazioni societarie a mente del disposto di cui all'articolo 4 del Tusp. Nell'ambito dei controlli previsti dall'articolo 20 del Tusp, la Corte è tenuta alla verifica della corretta programmazione e gestione degli interventi in materia societaria da parte del socio pubblico, che non può non comportare, quale corollario, un fisiologico inoltro del materiale conoscitivo a ciò preordinato. Le stesse operazioni possono dunque assumere rilievo, per i riflessi finanziari sui bilanci degli enti territoriali partecipanti, nel quadro dei controlli cosiddetti di "legalità finanziaria" esercitati dalla Corte dei conti anche sugli enti locali.

Inoltre, le operazioni di aumento del capitale sociale, anche quando sottoscritte dall'ente socio, sono oggetto di valutazione da parte della Corte dei conti anche nell'ambito delle operazioni di «ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali» costituisce una delle operazioni legittimanti l'adozione di delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio.